



COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

Approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 27.11.2002

Regolamento comunale per la determinazione dei contributi economici da erogare agli indigenti

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITA'

L'operato del Comune in materia assistenziale è teso a promuovere e garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza individuale e sociale ed a garantire prestazioni e servizi a favore di persone e famiglie, finalizzati al sostegno della loro autonomia ed alla prevenzione e rimozione delle condizioni di bisogno e di disagio.

Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per gli interventi economici da parte del Comune a favore delle persone residenti nel Comune. Tali interventi devono sempre ispirarsi alle finalità suddette.

ART. 2 – NUCLEO D'INTERVENTO

Per nucleo d'intervento si intende un «soggetto» o un nucleo familiare, inteso come gruppo di persone conviventi, di fatto e volontariamente, in uno stesso alloggio anche in assenza di legami parentali.

Le persone conviventi che fanno parte del nucleo familiare, legate o non da vincoli parentali, concorrono a determinare la situazione economica del nucleo d'intervento.

ART. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli interventi di cui al precedente art. 1 si fondano sulla valutazione unitaria dei bisogni delle persone e delle famiglie.

Gli elementi fondamentali di valutazione della situazione reale socio-economica di un «nucleo di intervento» sono costituiti da componenti di diversa natura oltre a quella strettamente economica.

Si ritiene possano essere ricondotti alle seguenti categorie di condizioni:

- A - SOGGETTIVE;
- B - FAMIGLIARI;
- C - ABITATIVE;
- D - SOCIALI;
- E - ECONOMICHE;

-F - PARTICOLARI.

Ognuna di queste condizioni può intendersi costituita in modo più dettagliato nei seguenti diversi «TIPI».

A. SITUAZIONI SOGGETTIVE:

- età, in relazione all'autonomia individuale;
- provenienza, in considerazione della difficoltà di inserimento socio-culturale;
- scolarità e formazione professionale, in relazione alla possibilità di autogestirsi;
- condizioni fisiche, in relazione alla autonomia personale;
- condizioni psichiche, in relazione alla autonomia personale;
- altre condizioni personali (stato di detenzione, misure alternative al carcere, ...) che limitano l'autonomia personale.

B. SITUAZIONI FAMILIARI:

- numero componenti il nucleo;
- tipologia componenti il nucleo, in relazione al carico familiare ed agli obblighi di cura che ne derivano;
- familiari tenuti all'obbligo del mantenimento (art.433 C.C.) non conviventi.

C. SITUAZIONI ABITATIVE:

- tipo di abitazione, in relazione alle necessità del nucleo d'intervento;
- stato di manutenzione;
- condizioni igienico-sanitarie;
- titolo di godimento (proprietà, affitto, usufrutto, uso,...);
- regolarità o meno del contratto di locazione;
- presenza di richiesta di rilascio dell'abitazione (sfratto, disdetta del contratto, ...);
- dislocazione rispetto al centro abitato ed ai servizi.

D. SITUAZIONE SOCIALE:

- condizioni occupazionali, rispetto alla tipologia di contratto (precarietà, regolarità contrattuale) e all'incidenza delle condizioni personali sulle capacità e sulla possibilità di reperire un'occupazione;
- condizioni ambientali, rispetto all'inserimento nella comunità locale;
- condizioni sociali, rispetto ai bisogni nel nucleo d'intervento e al sistema dei servizi.

E. SITUAZIONE ECONOMICA:

- la situazione economica è valutata in base a quanto disposto dal "Regolamento comunale per l'individuazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate";
- spese documentabili e/o accertate d'ufficio (spese per rette di istituti di degenza, spese per

servizi sociali, spese sanitarie, spese per riscaldamento,...).

F. SITUAZIONI PARTICOLARI:

- elementi conoscitivi raccolti dall'operatore, utili ai fini della valutazione globale della situazione.

ART. 4 - VALUTAZIONE DEL BISOGNO

Le condizioni così indicate incidono ed influiscono sulla condizione globale del «nucleo d'intervento» in modo ponderalmente diverso in conseguenza delle diverse situazioni di stato dei diversi «tipi».

Poiché è impossibile attribuire un peso caratteristico ad ogni «tipo», in modo oggettivo e funzionale allo scopo e ad ogni situazione soggettiva, si ritiene si debba attribuire un «intervallo di peso» ad ogni categoria lasciando all'operatore la discrezionalità di determinare il «peso della categoria» tenendo conto dell'incidenza di tutti i «tipi».

Intervallo dei pesi delle categorie:

A – SOGGETTIVE	: da	0	a	+20
B – FAMILIARI	: da	-10	a	+10
C – ABITATIVE	: da	-10	a	+10
D – SOCIALI	: da	0	a	+20
E – ECONOMICHE	: da	+30	a	+70
F – PARTICOLARI	: da	-10	a	+10

L'operatore attribuirà per ogni categoria un «valore peso» compreso nell'intervallo sopra indicato, a sua discrezionalità, in base alle situazioni di stato dei vari «tipi», categoria per categoria.

La sommatoria dei «pesi» delle categorie individua il «PESO DEL BISOGNO».

Se il «peso del bisogno» è maggiore di cento, lo si pone uguale a cento.

Il «PESO DEL BISOGNO» è la percentuale (riferita a cento) di erogazione del contributo calcolata rispetto all'intervento massimo.

Se il richiedente non collabora o non ha collaborato alla realizzazione del progetto assistenziale predisposto dai servizi, il peso del bisogno può essere ridotto fino al 50% del suo valore.

ART. 5 – TIPOLOGIA D'INTERVENTO

Le tipologie d'intervento si distinguono in:

a) Intervento in assenza di reddito:

- è un intervento di carattere eccezionale, salve particolari condizioni soggettive di cui all'art. 2;
- la durata massima è di sei mesi per l'anno di competenza;
- il contributo erogato non può superare l'importo del contributo ordinario massimo annuo.

b) Intervento ad integrazione di redditi insufficienti:

- è un intervento di carattere normale che viene attuato quando il reddito è insufficiente;
- si considera reddito insufficiente il reddito equiparato inferiore al reddito vitale;
- la durata massima prevista è di dodici mesi per l'anno di competenza;
- il contributo erogato non può superare l'importo del contributo ordinario massimo annuo.

c) Interventi straordinari:

- per bisogni straordinari ed in presenza di casi sociali ed assistenziali documentati può essere erogato un contributo, atto a soddisfare le necessità essenziali, non superiore al contributo massimo ordinario, sulla base di una proposta approfondita e motivata del Servizio Sociale.

ART. 6 – AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO

Possono accedere ai benefici del presente regolamento i nuclei d'intervento residenti nel Comune di Pontenure.

Un nucleo d'intervento può presentare una sola richiesta di erogazione di contributo.

Hanno diritto al contributo ordinario, di cui ai punti a) e b) del precedente art. 5, i soggetti o i nuclei familiari il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore al reddito vitale.

Si considera reddito vitale l'importo equivalente a quello di una pensione minima compresa la tredicesima.

Per gli interventi straordinari di cui al punto c) dell'art. 5 potrà essere erogato un contributo anche se l'ISEE è maggiore del reddito vitale.

ART. 7 – ENTITA' DEI CONTRIBUTI

Nel caso di intervento ordinario l'importo del contributo massimo annuo da erogare è dato da:

$(\text{REDDITO VITALE} - \text{INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE DEL NUCLEO D'INTERVENTO}) \times \text{PESO DEL BISOGNO}$.

Se l'importo così calcolato supera il valore dell'intervento massimo si dovrà erogare un contributo pari all'intervento massimo.

Gli interventi ordinari sono consentiti solo se il patrimonio mobiliare dell'intero nucleo d'intervento non supera l'importo di una pensione minima compresa la tredicesima.

Se il nucleo d'intervento è proprietario di altri beni immobiliari, oltre alla casa in cui abita ed alle sue pertinenze, viene escluso dai benefici del presente regolamento.

Per gli interventi straordinari di cui al punto c) dell'art. 5 l'entità del contributo è stabilita dall'assistente sociale in base ad una attenta ed approfondita valutazione del caso e non dovrà comunque essere superiore al contributo ordinario massimo. Per tali interventi si considerano gli stessi limiti patrimoniali determinati per la concessione dei contributi ordinari.

ART. 8 – MODALITA' D'INTERVENTO

Gli interventi definiti dal presente regolamento devono essere ricompresi in un progetto individualizzato e/o familiare teso a garantire il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1.

L'erogazione del contributo può essere realizzata secondo le seguenti modalità:

- a) - assegno erogato mensilmente;
- b) - assegno personale straordinario erogato «una tantum» per particolari esigenze;
- c) - erogazione di beni in natura, buoni per la fornitura pasti, buoni per l'acquisto di generi alimentari e di articoli di abbigliamento;
- d) - pagamento diretto di fatture, conti e obbligazioni a carico dell'utente (quali ad esempio fatture di consumo di gas, acqua, energia elettrica, canone di affitto);
- e) - pagamento o rimborso di spese sanitarie;
- f) - pagamento di spese funeraie o di cremazione per un soggetto comunque residente a Pontenure che, prima del decesso apparteneva al nucleo d'intervento o vi era legato da vincoli parentali;
- g) - esonero parziale o totale dal pagamento di servizi o riduzione del contributo a carico dell'utente;
- h) – erogazione in forma di prestito da restituire al Comune (solo per gli interventi straordinari). Le modalità di restituzione sono oggetto di accordo tra il Servizio Sociale e il richiedente.

In caso di dimostrata incapacità dell'utente a gestire i propri redditi, le erogazioni in denaro saranno affidate a persone di fiducia del Comune (che dovranno fornire sommaria rendicontazione), o utilizzate direttamente per pagare prestazioni e forniture usufruite dal soggetto o debiti del soggetto.

ART. 9 – CONTRIBUTO MASSIMO

Il contributo massimo annuale erogabile per gli interventi ordinari e straordinari è pari all'importo della pensione sociale aggiornato annualmente.

Il limite del contributo massimo è condizionato dalle disponibilità finanziarie del servizio per questi interventi ed è quindi suscettibile di diversa determinazione.

ART. 10 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La richiesta di erogazione di contributo deve essere presentata da un componente maggiorenne del nucleo d'intervento su apposito modulo predisposto dall'Ufficio comunale competente.

La documentazione allegata alla pratica di richiesta di erogazione di contributo dovrà essere la più completa possibile e contenere tutti gli elementi di valutazione della situazione reale del soggetto o del nucleo familiare. Dovrà comunque sempre comprendere almeno i seguenti documenti:

1. dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, contenente l'indicazione sulla composizione di fatto del nucleo familiare (compresi gli eventuali conviventi che non abbiano relazioni di parentela col richiedente ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile);
2. dichiarazione sostitutiva unica, prodotta secondo lo schema del modello approvato con DPCM 18.5.2001 ed eventuali modificazioni. Il richiedente può allegare, se già in suo possesso, la dichiarazione unica con la relativa attestazione ottenuta dal sistema informativo dell'INPS oppure indicare gli estremi di tale attestazione sul modulo della domanda;
3. consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. documentazione o autocertificazione atte a valutare la situazione personale del richiedente e di altri componenti del nucleo d'intervento, lo stato di disoccupazione e di iscrizione al collocamento, la documentazione delle spese sostenute a vario titolo dal richiedente il contributo (spese sanitarie, servizi, ecc.) o che servono per accertare lo stato di bisogno dello stesso;
5. relazione dettagliata dell'operatore del Servizio Sociale con espressamente indicato: il «nucleo d'intervento», le valutazioni dei parametri che concorrono alla determinazione del «peso delle categorie», del «peso del bisogno», la capacità del soggetto di gestire il proprio reddito, la situazione economica del nucleo d'intervento, le modalità e l'entità del contributo da erogare, Per la stesura della relazione l'operatore dovrà utilizzare tutte le informazioni dirette ed indirette che verranno a sua conoscenza e dovrà provvedere, per quanto possibile, a verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente con particolare riferimento alla reale situazione economica e patrimoniale.

ART. 11 – PROCEDURE DI EROGAZIONE

Il Servizio Sociale provvederà all'istruzione e definizione delle pratiche. Il contributo sarà concesso con determinazione del responsabile di settore di riferimento.

In casi di urgenza ed emergenza potrà essere assegnato un contributo provvisorio, non eccedente il 10% rispetto all'intervento massimo, di cui all'art. 9 del presente regolamento, anche in assenza della documentazione indicata al precedente articolo sulla base di una relazione approfondita e motivata del Servizio Sociale.

L'eventuale conguaglio dovrà essere assegnato solo dopo il completamento dell'istruttoria.